



COMUNE DI MUSSOMELI
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
C.F.81001130855 – P.I.01105210858
Tel. n. 09349611111 – Fax 0934991227
PEC: sindaco.comunemussomeli@legalmail.it

Prot. 10672
07 GIU. 2019

Mussomeli,

Ai Signori
Consiglieri Comunali Interroganti

Oggetto: **Risposta scritta all'interrogazione relativa al funzionamento del SUAP del Comune di Mussomeli.** -

Gent.mi Consiglieri,

Facendo seguito alla interrogazione consiliare a firma di alcuni consiglieri comunali, acquisita al prot. n. 5081 del 15/03/2019, in merito al funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Mussomeli, al fine di chiarire legittimamente gli interrogativi posti vado a leggere la mia relazione sulla vicenda.

Di chi è la responsabilità della mancata sostituzione del Dirigente Responsabile del SUAP Salvatore Gaetani Liseo?

Tra i compiti aggiuntivi attribuiti al Segretario Comunale ex art. 41 del CCNL (quadriennio normativo 1998/2001 e successive modifiche), comportanti la maggiorazione della retribuzione di posizione, risultava, dagli atti di organizzazione vigenti, la gestione del contenzioso e la gestione del SUAP, seppur l'Ente fosse dotato di qualificate figure in posizione organizzativa.

Le materie di cui sopra facenti parte delle attribuzioni aggiuntive sono state curate dal Segretario sin dalla data di insediamento presso questo Ente.

In data 1 agosto 2018, la D.ssa Lucia Maniscalco ha preso servizio presso questo Ente in qualità di Segretario Generale del Comune.

Le materie di cui sopra facenti parte delle attribuzioni aggiuntive sono state curate dal Segretario sin dalla data di insediamento presso questo Ente.

Quanti e quali tipologie di ricevute e provvedimenti unici conclusivi sono stati rilasciati, dal giorno delle dimissioni ad oggi, a firma del Dott. Salvatore Gaetano Liseo?

I provvedimenti rilasciati dal SUAP dal giorno delle dimissioni del Dott. Salvatore Gaetano Liseo alla data della interrogazione sono riepilogati nella tabella Allegata sub lett. "A".

Nella tabella Allegata sub lett. "B" sono riepilogate le ricevute rilasciate dal SUAP dal 25 giugno 2018 al 15 marzo 2019.

Tutti gli atti a firma del Dott. Salvatore Gaetano Liseo, dal giorno delle sue dimissioni (25 giugno 2018) alla data odierna, sono nulli ai sensi dell'art. 21 septies della Legge n. 241 del 7 agosto 1990?

Al fine di rassicurare i consiglieri circa l'inesistenza delle condizioni di applicabilità dell'art. 21 septies della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 è opportuno fare cenno all'inquadramento giuridico della nullità del provvedimento amministrativo.

Profili generali

Prima dell'entrata in vigore della legge 11 febbraio 2005, n. 15, non si rinveniva nell'ordinamento giuridico italiano una previsione normativa di portata generale relativa alla nullità del

provvedimento amministrativo. In via del tutto residuale rispetto alla categoria dell'annullabilità dell'atto, il perimetro della nullità provvedimento risultava circoscritto ad alcune ipotesi introdotte nel corso del tempo da specifiche disposizioni normative secondo lo schema della cd. nullità testuale. Invertendo la regola civilistica relativa all'invalidità del contratto, secondo la quale la nullità consegue alla violazione di norme imperative (cd. nullità virtuale) mentre l'annullabilità è prevista a tutela di interessi particolari, nel diritto amministrativo la nullità si concretizza nei soli casi tassativamente previsti dalla legge (*Cons. Stato, VI, 28 febbraio 2006, n. 891; Id., V, 16 febbraio 2012, n. 792*) mentre l'annullabilità, quale categoria generale di invalidità del provvedimento, consegue alla violazione delle norme imperative che regolano l'azione amministrativa. Invero, al di là delle ipotesi di nullità testuale, ben prima della novella del 2005 la giurisprudenza si era preoccupata di ridisegnare i contorni dell'invalidità del provvedimento amministrativo tentando di individuare ulteriori stati patologici dell'atto - sia strutturali sia riguardanti i presupposti stessi per l'esercizio del potere - caratterizzati da una gravità tale da giustificare la radicale qualificazione in termini di nullità; maturò così, soprattutto grazie alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la teorica della «carenza di potere in astratto» o «in concreto» al fine di differenziare nell'ambito dell'invalidità i casi di illegittimità per «cattivo uso del potere» (*Cass., Sez. un., 4 luglio 1949, n. 1657*). Tale impostazione giurisprudenziale, tuttavia, rispondeva essenzialmente ad esigenze interne alla problematica del riparto della giurisdizione, nella prospettiva di radicare la cognizione del giudice ordinario anche in ordine a quelle fattispecie nelle quali si assisteva alla lesione di diritti soggettivi in conseguenza dell'adozione di provvedimenti amministrativi affetti da difformità gravissime rispetto al paradigma legale tipico (*Cass., Sez. un., 21 marzo 2001, n. 120; Cons. Stato, IV, 30 novembre 1992, n. 990*); difformità così abnormi che, nell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, con riferimento ad esse si è fatto talvolta ricorso al concetto, ancora più controverso, di inesistenza. Anche in tale contesto, comunque, era già pacifico per il giudice amministrativo che se pure era da considerarsi nullo il provvedimento adottato da un'amministrazione del tutto priva del relativo potere, vuoi perché il potere di provvedere era riconosciuto in capo ad un'amministrazione completamente diversa vuoi perché si trattava di un potere il cui esercizio era precluso ad ogni amministrazione, una volta accertato che il potere era stato attribuito e che il provvedimento ne era espressione, ogni eventuale violazione di regole dell'ordinamento non poteva che integrare gli estremi della violazione di legge ovvero, unitamente all'incompetenza relativa, un vizio di legittimità dell'«atto autoritativo» (*Cons. Stato, Ad. plen., 26 marzo 2003, n. 4*). Con l'introduzione dell'art. 21-septies, che ha positivizzato la categoria della nullità del provvedimento, la giurisprudenza ha ribadito la tassatività delle ipotesi di nullità del provvedimento che, come tali, costituiscono un «numero chiuso» (*Cons. Stato, III, 8 settembre 2014, n. 4538; Id., VI, 31 marzo 2011, n. 1983*).

Orientamento che ha indotto, nonostante alcuni precedenti pronunciamenti di segno differente, il giudice amministrativo a ritenere ad esempio annullabile, e non nullo, il provvedimento «adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto comunitario» (*Cons. Stato, VI, n. 1983/2011 cit.*), non rientrando la «violazione del diritto comunitario» tra i casi di nullità previsti dall'art. 21-septies (*Cons. Stato, VI, 15 febbraio 2012, n. 750*). A seguito della novella 2005, infine, sono ormai rarissime le pronunce del giudice amministrativo che riconoscono l'inesistenza del provvedimento in luogo della nullità. È l'ipotesi, per esempio, della mancata sottoscrizione del provvedimento in quei casi in cui «la mancata sottoscrizione non involge solo un problema di imputazione, ma altresì di esistenza della volontà del soggetto agente o del funzionario di assumere un determinato atto, con la conseguenza che, ove la firma non venga apposta, non è individuabile alcuna determinazione volitiva», che ha indotto il giudice ad affermare «la inesistenza o quanto meno la nullità dell'atto gravato privo di sottoscrizione» (*Tar Lazio, Roma, III ter, 16 dicembre 2009, n. 12967*).

Il regime giuridico del provvedimento nullo

Pur positivizzando la categoria concettuale del provvedimento amministrativo nullo, declinandone alcuni tratti sostanziali, l'art. 21-septies della legge n. 241/1990 non ne ha espressamente delineato il regime e la disciplina giuridica applicabile; ciò che, soprattutto nella fase precedente all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, aveva suscitato diverse perplessità, esponendo la

scelta del legislatore ad una serie di critiche involgenti sia la dimensione teorica sottesa ad una siffatta opzione ordinamentale sia i conseguenti riflessi applicativi. All'indomani dell'introduzione dell'art. 21-septies, di conseguenza, tanto la scienza giuridica quanto la giurisprudenza amministrativa si sono fatte carico dell'esigenza di ricostruire la disciplina applicabile alle ipotesi di nullità provvedimento; un'esigenza che, attraverso una complessa azione interpretativa, si è sviluppata in sede giurisprudenziale richiamandosi alle acquisizioni di teoria generale in tema di atti giuridici nonché su quelle di diritto comune relative alla nullità delle fattispecie negoziali (*Cons. Stato, IV, 17 settembre 2013, n. 4588; Tar Sicilia, Catania, III 26 settembre 2013, n. 2312*). Fin dalle prime decisioni successive alla novella del 2005, in linea peraltro con l'orientamento manifestato già in precedenza (*Cons. Stato, Ad. plen., 29 febbraio 1992, n. 1; Id., Ad. plen., 29 febbraio 1992, n. 2*), il giudice amministrativo ha così evidenziato che l'assenza di una «disciplina espressa» consente comunque di «applicare, analogicamente, il nucleo essenziale delle norme contenute nel codice civile riguardanti la nullità del contratto, nella parte in cui esse riflettono principi sistematici di portata più generale» (*Cons. Stato, V, 9 giugno 2008, n. 2872*). Se così è, sono almeno quattro le conseguenze che ne derivano in ordine alla disciplina applicabile alle nullità provvedimentali. In primo luogo, con riferimento al problema dell'efficacia, il giudice amministrativo ha affermato che «la gravità delle patologie» in questione comporta «l'inidoneità dell'atto a produrre gli effetti da esso tipicamente discendenti» (*Tar Liguria, I, 16 dicembre 2013, n. 1547*). Peraltro, accanto a pronunce dove si argomenta sic et simpliciter nel senso della radicale inefficacia dell'atto nullo, si segnalano altre decisioni nelle quali si evidenzia che il provvedimento nullo manifesta comunque una propria «efficacia interinale», almeno «fin tanto che la nullità non venga accertata»; ciò, invero, in quanto solamente riconoscendo al provvedimento nullo un'efficacia interinale «si rende possibile la stessa definizione dell'atto come provvedimento amministrativo dotato di imperatività», suscettibile per ciò solo di imporsi «unilateralmente ai suoi destinatari» (*Cons. Stato, IV, 28 ottobre 2011, n. 5799*). Secondo questa impostazione, di conseguenza, i destinatari dell'atto non possono sottrarsi ai relativi effetti ovvero agire come se non esistesse o fosse del tutto improduttivo di effetti; per tutelare le proprie posizioni giuridiche soggettive, quindi, possono unicamente agire in giudizio al fine di ottenerne la declaratoria di nullità (*Cons. Stato, IV, 2 aprile 2012, n. 1957*). Il riconoscimento di una seppur minima rilevanza effettuale ad un tale stato patologico dell'atto, peraltro, emerge anche dall'orientamento del giudice amministrativo relativo alla configurabilità di una posizione di legittimo affidamento rispetto ad un provvedimento nullo. Secondo il giudice amministrativo, infatti, nel caso in cui la sfera giuridica di un determinato soggetto sia stata ampliata «per effetto di un provvedimento dotato dei requisiti minimi per poter essere ritenuto esistente, per quanto nullo, la tutela dell'affidamento maturato in ragione di ciò, laddove non emerga malafede, costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico, connaturato allo Stato di diritto»; in tali casi, quindi, l'amministrazione non può limitarsi ad operare come «se l'atto ampliativo non esistesse, ma può, e talvolta deve, previamente rimuovere le ragioni dell'affidamento, incidendo, nelle forme consentite dalla legge, sulla fonte su cui esso poggia» (*Tar Lazio, Roma, I, 13 giugno 2012, n. 5360*). In secondo luogo, pur rinviando ad un momento successivo dell'indagine la disamina specifica dei profili processuali, è bene sin d'ora anticipare che inizialmente parte della giurisprudenza aveva ritenuto imprescrittibile o comunque non assoggettabile a particolari termini di decadenza l'azione di accertamento della nullità, mutuando tale carattere dal corrispondente regime civilistico (*Cons. Stato, V, 24 luglio 2007, n. 4136*), fatta salva l'eventuale prescrizione delle connesse azioni di condanna (*Cons. Stato, V, n. 2872/2008 cit.*). Nondimeno, con l'introduzione dell'art. 31, c. 4, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il legislatore ha dettato una complessa disciplina positiva dell'azione di accertamento della nullità dell'atto amministrativo (*Cons. Stato, Ad. plen., 29 luglio 2011, n. 15*): per un verso, infatti, ha assoggettato la declaratoria di nullità alla proposizione della relativa domanda da parte dell'interessato entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla piena conoscenza dell'atto medesimo; per altro verso, però, ne ha stabilito sia la opponibilità in perpetuum ad opera della parte resistente sia la rilevabilità d'ufficio da parte del giudice (*Cons. Stato, IV, n. 4588/2013 cit.*). Rispetto al regime civilistico, in altri termini, il legislatore ha previsto che l'azione debba essere proposta entro il termine decadenziale di centottanta giorni, recependo invece altri aspetti tipici della

disciplina della nullità, quali quelli della perpetua opponibilità in giudizio e della rilevabilità di ufficio da parte del giudice (*Cons. Stato, IV, 3 marzo 2014, n. 993*). In terzo luogo, relativamente alla possibilità di convalida dell'atto nullo, il giudice amministrativo ne afferma di regola la «insuscettibilità di sanatoria attraverso convalida» (*Tar Liguria, I, n. 1547/2013 cit.; Tar Piemonte, II 20 giugno 2014, n. 1099; Tar Puglia, Lecce, I, 12 maggio 2011, n. 825*). L'atto nullo, quindi, non può essere successivamente oggetto di convalida; ancorché non convalidabile, però, il provvedimento nullo si ritiene possa comunque essere convertito applicando, in via analogica, il disposto dell'art. 1424 c.c. In passato, del resto, il giudice amministrativo aveva già argomentato in questo senso (*Cons. Stato, Ad. plen., 5 marzo 1992, n. 5; Id., Ad. plen., 5 marzo 1992, n. 6; Tar Lazio, Latina, I, 18 febbraio 1992, n. 100*); si è così stabilito che, ancorché nullo ai sensi dell'art. 75 della legge 18 aprile 1975, n. 148, «l'atto di nomina in ruolo di un dipendente ospedaliero può utilmente qualificarsi (in applicazione della figura della c.d. conversione-interpretazione) come conferimento d'incarico temporaneo purché contenga gli elementi ed i requisiti di tale tipo di atto e risponda all'intento di garantire il servizio (espletato) per sopperire a particolari ed inderogabili esigenze assistenziali» (*Tar Abruzzo, I, 10 gennaio 1997, n. 13*). In quarto luogo, prima di esaminare le singole ipotesi di nullità previste dall'art. 21-septies, si evidenzia che il giudice amministrativo ritiene che anche i principi di derivazione civilista in tema di nullità parziale siano applicabili ai provvedimenti nulli; ciò rileva soprattutto nell'ambito della disciplina relativa ai bandi di gara per l'affidamento dei contratti pubblici ai fini di quanto disposto dall'art. 1419, comma 2, c.c. «a tenore del quale la nullità di singole clausole non comporta la nullità dell'intero atto se le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative, senza che si possa indagare sulla presenza di una difforme volontà della stazione appaltante di non adottare il bando privo della clausola nulla, ma fermo l'esercizio, ovviamente, degli ordinari poteri di autotutela» (*Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9; Id., Ad. plen., 20 maggio 2013, n. 14*).

La mancanza degli elementi essenziali

Relativamente alla nullità del provvedimento per mancanza degli elementi essenziali, a fronte di una formulazione del dettato normativo che presenta non secondari profili di ambiguità, a partire evidentemente dalla mancata indicazione degli elementi essenziali dell'atto, si osserva in diverse pronunce del giudice amministrativo un certo afflato sistematico, sintomatico a sua volta dell'esigenza, tutta «pratica», di definirne con maggiore precisione i contorni (*Cons. Stato, IV, 2 aprile 2012, n. 1957*). Al fine di circoscriverne il perimetro applicativo, pertanto, il giudice amministrativo ricorre in diverse occasioni al concetto di «nullità strutturale» così da ricondurre entro il fuoco della disposizione normativa tutte quelle ipotesi nelle quali difettano le «condizioni minime» che «consentono di configurare un documento come vero e proprio atto (giuridico) amministrativo» (*Tar Sicilia, Catania, I, 12 aprile 2012, n. 1006*); sempre in questa prospettiva, poi, il giudice amministrativo si preoccupa altresì di avvertire che, «in assenza di più puntuali indicazioni legislative», la nullità per mancanza degli elementi essenziali deve essere ricostruita facendo leva sulle nozioni, di matrice civilistica, relative al contratto ed al negozio giuridico (*Cons. Stato, V, 19 settembre 2008, n. 4522*).

Secondo questa impostazione, di conseguenza, può dichiararsi la nullità del provvedimento amministrativo nei soli casi in cui manchi dei connotati essenziali necessari ex lege a costituirlo (*Cons. Stato, IV, 11 maggio 2007, n. 2273; Id., VI, 20 novembre 2005, n. 5903*); viceversa, «non può discutersi di nullità dell'atto allorché vengano in rilievo eventuali vizi del procedimento» e, dunque, «delle modalità di esercizio del potere che fa capo all'amministrazione e di cui questa si è avvalsa» (*Tar Lazio, Roma, II, 18 giugno 2012, n. 5587*). Si è così evidenziato, con riferimento ad una fattispecie riguardante un diniego di concessione in sanatoria privo di sottoscrizione, che «in tale ipotesi non si è di fronte ad un vizio di legittimità, ma ad un difetto radicale, dato dalla assoluta mancanza di un elemento essenziale; ciò, d'altra parte, anche perché la firma in calce al provvedimento è tanto più necessaria in quanto occorre verificare se l'agente che lo ha sottoscritto sia dotato della competenza ad emettere quel determinato tipo di provvedimenti e, ancora prima, se l'emissione di quella data categoria di atti rientri nella sfera di attribuzione dell'ente» (*Tar Veneto, II, 13 novembre 2009, n. 2883; Tar Puglia, Lecce, I, 12 maggio 2011, n. 825; sulla mancanza della sottoscrizione ovvero della dizione «firmato» nella copia conforme di un provvedimento amministrativo, Cons. Stato, VI, 18 settembre 2009, n. 5622*). Si è escluso, invece, che «la mancanza nel richiedente della titolarità di un diritto reale che

giustifichi l'istanza diretta ad ottenere un titolo abilitativo alla edificazione» comporti la nullità del titolo per vizi riferibili alla carenza degli elementi essenziali del provvedimento, trattandosi di un caso di annullabilità «per la carenza o irregolarità di un presupposto necessario per il suo perfezionamento» (*Cons. Stato, IV, 26 novembre 2009, n. 7433*). E' pur vero, però, che tale ricostruzione giurisprudenziale non si traduce in una acritica trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento giuspubblicistico, delle categorie concettuali di derivazione privatistica; secondo l'orientamento più evoluto del giudice amministrativo, infatti, per individuare gli elementi essenziali del provvedimento il cui difetto sia tale da comportarne la nullità, occorre tenere conto essenzialmente di due indici. Il primo consiste nella «totale irriferevolezza del provvedimento ad un organo emanante», tale cioè da rendere impossibile l'imputazione dei relativi effetti; è il caso, ad esempio, del difetto di sottoscrizione del provvedimento da adottarsi da parte di un organo monocratico (*Cons. Stato, II, 24 ottobre 2007, n. 1679*). Il secondo riguarda «il difetto di identificazione (e di identificabilità) del destinatario nella cui sfera giuridica occorrerebbe che si producessero gli effetti del provvedimento amministrativo, posto che ciò incide sulla tipicità dell'atto e rende non percettibile l'imperatività del medesimo» (*Cons. Stato, IV, n. 1957/2012 cit.*). Secondo questa impostazione, invece, non costituiscono elementi essenziali la cui assenza sia suscettibile di rendere l'atto nullo la mancanza della causa, della volontà e dell'oggetto, se non nel caso di «difetto totale» di tali elementi, «evenienza peraltro difficilmente ipotizzabile in relazione ai provvedimenti amministrativi» (*Cons. Stato, IV, n. 1957/2012 cit.*). In ordine ad un ipotetico difetto della causa che, «sul piano civilistico», sarebbe «causa di nullità del negozio», infatti, il giudice amministrativo ha da tempo chiarito che trattasi di «una ordinaria ipotesi di annullabilità del provvedimento quale tipico vizio di eccesso di potere, per evidente prevalenza dell'aspetto funzionale» (*Tar Puglia, Bari, III, 7 dicembre 2011, n. 1862*); parimenti, quanto alla volontà quale elemento del provvedimento amministrativo, si è rammentato che tale locuzione deve intendersi come «volontà procedimentale di modo che singoli, specifici vulnera di conformazione della medesima ovvero del momento di valutazione, scelta, e quindi fissazione del contenuto dell'atto, non possono che rilevare se non sub specie di uno dei tipici vizi di legittimità» (*Cons. Stato, IV, n. 1957/2012 cit.; Tar Abruzzo, I, 4 maggio 2012, n. 178*). Con riguardo all'oggetto del provvedimento, invece, il giudice amministrativo ha chiarito che, «anche ammesso che l'indeterminatezza dell'oggetto generi nullità e non mera annullabilità del provvedimento», per il prodursi di tale effetto non è sufficiente che il contenuto dell'atto sia indeterminato», dovendo risultare anche indeterminabile (*Tar Friuli-Venezia Giulia, I, 27 giugno 2012, n. 267; Tar Lombardia, Milano, II, 22 aprile 2005, n. 855; Tar Puglia, Bari, III, 19 ottobre 2006, n. 3740*). Vero è, d'altronde, che l'oggetto del provvedimento amministrativo «attiene all'interesse pubblico, alla cura (*tutela, perseguimento*) del quale è volto l'esercizio in concreto del potere amministrativo, per il tramite - almeno nel caso di provvedimento discrezionale - di un processo di storicizzazione dell'interesse pubblico primario e di sua conseguente comparazione con gli interessi secondari coinvolti nel procedimento»: in tal caso, di conseguenza, «come forme di patologia del provvedimento non possono che proporsi se non per il tramite di uno dei tradizionali vizi di legittimità del provvedimento amministrativo, e segnatamente per il tramite del vizio di eccesso di potere» (*Cons. Stato, IV, n. 1957/2012 cit.*). Rispetto alle ipotesi quantitativamente marginali di cui si è dato conto, sempre con riferimento alla nullità per mancanza degli elementi essenziali, maggiore rilievo presenta l'orientamento del giudice amministrativo secondo cui la formazione di un provvedimento amministrativo in un «ambiente collusivo penalmente rilevante produce, sul piano amministrativo, una causa di nullità del provvedimento per mancanza degli elementi essenziali»; secondo tale indirizzo, infatti, se «la volontà di adottare un determinato provvedimento amministrativo si è formata in violazione dei principi cogenti sanciti dall'art. 97 cost., tanto da integrare gli estremi di un comportamento penalmente rilevante per violazione di quegli specifici beni giuridici che tali principi sono posti a presidiare, non può dubitarsi che il procedimento formativo della volontà dell'organo è abnorme, al limite dell'inesistenza, e dunque non ha titolo ad impegnare l'ente, difettando l'immedesimazione organica ex art. 28 cost.» (*Tar Calabria, Reggio Calabria, I, 11 agosto 2012, n. 536*). Allorché il soggetto agente, in altri termini, abbia posto in essere il provvedimento amministrativo «nell'ambito di un

disegno criminoso, e quindi per il perseguimento di un interesse personale del tutto avulso dalle finalità istituzionali dell'ente», tale condotta *contra legem* non può essere riconducibile ai compiti istituzionali dell'ente «spezzandosi» così il rapporto organico che lo lega all'amministrazione; il venir meno dell'imputabilità dell'atto all'amministrazione, determina così la nullità dell'atto stesso «per mancanza di uno degli elementi essenziali individuabile nel soggetto» ovvero «per mancanza di volontà in capo alla medesima amministrazione, intesa quale impossibilità di ritenere che l'atto sia riconoscibile quale atto posto in essere da una autorità pubblica nell'esplicazione di un'attività amministrativa» (*Tar Sicilia, Catania, I, 25 luglio 2013, n. 2166*). Risulta, però, «affetto da annullabilità (e non da nullità) il provvedimento amministrativo (per sua natura autoritativo) che sia stato rilasciato sulla base di un atto la cui emanazione abbia comportato la commissione di un reato»: «tra le violazioni di legge che comportano l'annullabilità dell'atto amministrativo ai sensi dell'art. 21 octies», infatti, «non possono distinguersi quelle più gravi (tra cui quelle costituenti reato) o quelle meno gravi» (*Cons. Stato, V, 17 febbraio 2014, n. 755; Id., VI, 31 ottobre 2013, n. 5266*).

Il difetto assoluto di attribuzione

La seconda causa di nullità prevista dall'art. 21-septies riguarda il difetto assoluto di attribuzione. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, la nullità del provvedimento per difetto assoluto di attribuzione deve ritenersi circoscritta ai casi - «per lo più di scuola» - di incompetenza assoluta ovvero di c.d. carenza di potere in astratto (*Cons. Stato, V, 27 maggio 2014, n. 2713; Id., VI, 20 maggio 2014, n. 2565; Id., VI, 31 ottobre 2013, n. 5266; Id., V, 4 agosto 2011, n. 4679; Id., IV, 28 febbraio 2005, n. 739*). In generale, tale ipotesi, «avente riflesso sullo stato viziante dell'atto e anche sulla regola di riparto tra gli ordini giurisdizionali», ricorre qualora non vi sia nell'ordinamento «una norma di diritto astrattamente fondante in capo all'organo una posizione soggettiva di preminenza formale, tipica e funzionale alla tutela dell'interesse pubblico preso in considerazione»; in tal caso, quindi, la verifica circa la sussistenza del potere va effettuata sia ricercando se l'ordinamento attribuisca all'amministrazione il potere di emanare un certo tipo di atto sia analizzando se l'atto emanato corrisponda al tipo consentito dalla legge, tenuto conto della portata della legge e della natura del provvedimento» (*Tar Lombardia, Milano, III, 12 novembre 2009, n. 5059*). Il difetto assoluto di attribuzione evoca la categoria della cd. «carenza in astratto del potere», da intendere quale «assenza in astratto di qualsivoglia norma giuridica attributiva del potere esercitato con il provvedimento amministrativo, con ciò facendo implicitamente rientrare nell'area dell'annullabilità i casi della cd. carenza del potere in concreto, ossia del potere, pur astrattamente sussistente, esercitato senza i presupposti di legge» (*Cons. Stato, V, 30 agosto 2013, n. 4323*); se, infatti, l'amministrazione è effettivamente titolare del potere, ma questo viene esercitato in assenza dei relativi e concreti presupposti non si sarà in presenza di un difetto assoluto di attribuzione, ma risulterà viziato «l'esercizio del potere, per cui, non ponendosi in questione l'esistenza del potere, il provvedimento sarà annullabile, e non nullo» (*Tar Lazio, Roma, II, 6 marzo 2013, n. 2432; Cons. Stato, VI, 27 gennaio 2012, n. 372*). Nelle ipotesi di «carenza di potere in concreto», in altre parole, il provvedimento sarà annullabile trattandosi di casi in cui ad essere violate non sono le disposizioni normative attributive del potere funzionale, bensì le norme che ne limitano ovvero ne condizionano il concreto esercizio (*Cons. Stato, V, 2 novembre 2011, n. 5843*). Sulla base di tali coordinate, in via esemplificativa, si è così riconosciuto che, agendo il commissario ad acta in via primaria quale ausiliario del giudice, il venir meno delle relative funzioni «ne comporta il totale difetto di attribuzione, non potendo continuare ad operare quale organo dell'amministrazione ordinariamente competente» (*Tar Liguria, I, n. 1547/2013 cit.*); è stata parimenti dichiarata la nullità per difetto assoluto di attribuzione dell'ordinanza con cui un sindaco, a fronte della mancata bonifica di un'area dai rifiuti, ne aveva disposto l'acquisizione al patrimonio comunale in assenza però di qualsivoglia previsione normativa che deponesse in tal senso (*Tar Lazio, Latina, I, 19 febbraio 2013, n. 174*); si è, ancora, dichiarata la nullità per difetto assoluto di attribuzione in un caso relativo all'avvenuto rilascio di una autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto eolico di produzione di energia elettrica ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, nonostante il dissenso qualificato espresso in conferenza di servizi dall'autorità statale preposta alla tutela dell'interesse paesaggistico e culturale (*Cons. Stato, VI, 23 maggio 2012, n. 3039; diversamente, però, si cfr. Cons. Stato, V, 11 febbraio 2014, n. 662; Tar Basilicata, VI, 7 giugno 2014, n. 367*). Nullo per difetto

assoluto di attribuzione è stato dichiarato anche il bando di gara adottato da un comune nelle more della costituzione di società consortili di capitali istituite da una legge regionale avente ad oggetto l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (*Tar Sicilia, Palermo, III, 12 settembre 2011, n. 1639*). Come si è già evidenziato a proposito della mancanza degli elementi essenziali, peraltro, non sono quantitativamente numerose le pronunce nelle quali è stata effettivamente dichiarata la nullità del provvedimento per difetto assoluto di attribuzione, trattandosi di casi sporadici e per lo più di scuola. Probabilmente, l'ipotesi a tutt'oggi più significativa è quella che riguarda il riconoscimento del difetto assoluto di attribuzione nel caso in cui, malgrado la rituale trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al capo dello Stato, sopraggiunga comunque il decreto del presidente della Repubblica. In tal caso, infatti, il decreto decisorio risulta assunto in un momento in cui, nel rispetto del principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso ordinario, è ormai maturata una preclusione assoluta alla decisione sulla medesima vicenda sostanziale in sede straordinaria; sicché, in ragione della «natura amministrativa» del decreto ed «al netto delle tendenze più recenti dell'ordinamento volte ad accentuare le affinità del ricorso straordinario con il ricorso giurisdizionale», esso risulta «adottato in carenza assoluta di potere» e, conseguentemente, il giudice ne deve dichiarare la nullità (*Tar Veneto, I, 4 agosto 2014, n. 1157; Tar Emilia-Romagna, I, 23 gennaio 2014, n. 106; Tar Calabria, Catanzaro, II, 4 giugno 2008, n. 609; Tar Lombardia, Milano, III, 19 maggio 2008, n. 1769*).

La violazione o elusione del giudicato

La sanzione della nullità per la violazione o elusione del giudicato prevista dall'art. 21- septies, sebbene per collocazione sistematica sembri riferirsi alla sola violazione del giudicato scaturente dall'annullamento giurisdizionale di atti o provvedimenti amministrativi, è indice dell'intangibilità per l'amministrazione procedente della res iudicata, ossia di qualsiasi giudicato (*amministrativo, civile, contabile*). Costituisce, infatti, principio fondante dell'ordinamento interno ed europeo (*Corte di giustizia Ue, 30 settembre 2003, C-244/01; Id., 18 luglio 2007, C-119/05*) quello per cui il «rispetto della cosa giudicata, posto a presidio dell'effettività della tutela giurisdizionale (*art. 24 cost.*) e - sul piano sostanziale - della stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, conforma e condiziona l'azione amministrativa» (*Tar Liguria, I, 27 novembre 2008, n. 2048*). Il giudicato amministrativo, rispetto agli altri, ha «un contenuto complesso, non limitato agli effetti demolitori e ripristinatori rivolti al passato, ma comprensivo anche degli effetti conformativi rivolti al futuro e consistenti nei vincoli imposti all'autorità amministrativa nella rinnovazione del provvedimento annullato, in relazione ai vizi di legittimità riconosciuti esistenti» (*Cons. Stato, IV, 10 aprile 1998, n. 565; Id., V, 1 aprile 1996, n. 328; Id., V, 20 maggio 1993, n. 606*), che rende non poco problematico il relativo coniugarsi con il principio di effettività della tutela giurisdizionale «che postula satisfattività e celerità della stessa, e con il principio di lealtà processuale, a sua volta precipitato del principio di buon fede» (*Cons. Stato, VI, 16 gennaio 2014, n. 147*). Al fine di circoscrivere i confini di tale ipotesi di nullità il giudice amministrativo ha precisato che l'atto amministrativo adottato dopo l'annullamento giurisdizionale di un provvedimento illegittimo può considerarsi adottato in violazione o elusione del giudicato solo quando da esso derivi un obbligo talmente puntuale che il contenuto sia desumibile nei suoi tratti essenziali direttamente dalla sentenza impugnata» (*Cons. Stato, VI, 7 giugno 2011, n. 3415; Id., IV, 21 maggio 2010, n. 3223*). Ne consegue che la «condizione perché possa ravvisarsi tale radicale vizio dell'azione amministrativa riposa nel riscontro della difformità specifica dell'atto stesso rispetto all'obbligo (*processuale*) di attenersi esattamente all'accertamento contenuto nella sentenza da eseguire» (*Cons. Stato, VI, 5 dicembre 2005, n. 6963*), in linea con l'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo cui l'amministrazione, in sede di esecuzione di una decisione esecutiva del giudice amministrativo, non può rimettere in discussione quanto accertato in sede giurisdizionale (*Corte Edu, 18 novembre 2004, n. 68138/01*). Relativamente alla distinzione tra violazione ed elusione del giudicato, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, sussiste la prima delle due ipotesi qualora «dalla sentenza derivi un obbligo talmente puntuale che la sua esecuzione debba concretarsi nell'adozione di un atto il cui contenuto sia integralmente desumibile dalla sentenza, ovvero quando il nuovo atto emanato dall'amministrazione riproduca i medesimi vizi già censurati all'origine» (*Cons. Stato, III, 14 gennaio 2013, n. 138; Id., V, 20 aprile 2012, n. 2348; Tar Emilia Romagna, Bologna, I, 31 ottobre 2014, n. 1045*); mentre ricorre l'ipotesi

dell'elusione del giudicato nel caso in cui «l'amministrazione, pur provvedendo formalmente a dare esecuzione ai precetti rivenienti dal giudicato, tenda in realtà a perseguire l'obiettivo di aggirarli sul piano sostanziale, onde pervenire surrettiziamente al medesimo esito già ritenuto illegittimo mediante l'esercizio di una potestà pubblica formalmente diversa in palese carenza dei presupposti che la giustificano» (*Cons. Stato, V, n. 2348/2012 cit.; Id., VI, 5 luglio 2011, n. 4037; Id., IV, 4 marzo 2011, n. 1415; Id., V, 28 febbraio 2006, n. 861*). Viceversa, «a fronte di un giudicato che imponga un semplice vincolo alla successiva attività discrezionale dell'amministrazione, gli atti da questa adottati sono soggetti al regime ordinario di impugnazione, anche quando si discostino dai criteri indicati nella sentenza» (*Tar Campania, Salerno, II, 10 gennaio 2015, n. 90; Tar Lazio, Latina, I, 16 maggio 2013, n. 434*). Al riguardo, del resto, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che la pur necessaria «esigenza di certezza propria del giudicato, ossia di un assetto consolidato degli interessi coinvolti, non può comunque proiettare l'effetto vincolante nei riguardi di tutte le situazioni sopravvenute di riedizione di un potere ove questo, pur prendendo atto della decisione del giudice, coinvolga situazioni nuove o non contemplate in precedenza» (*Cons. Stato, Ad. plen., 15 gennaio 2013, n. 2*); con il conseguente superamento di un pregresso orientamento secondo cui l'applicazione del principio di effettività comporterebbe il divieto di qualsivoglia riedizione del potere amministrativo a seguito di un giudicato sfavorevole per l'amministrazione. Tale orientamento, infatti, non teneva adeguatamente conto della «residua sfera di autonomia e responsabilità che, pure, in siffatte ipotesi deve essere necessariamente riconosciuta all'amministrazione medesima, fatte salve ovviamente le ipotesi in cui il giudicato di annullamento abbia recato l'accertamento definitivo circa la spettanza dell'utilità cui tendeva l'originaria proposizione dell'azione in sede giurisdizionale, sì da non lasciare residuare in capo all'amministrazione alcun ulteriore margine di valutazione» (*Cons. Stato, VI, 10 dicembre 2014, n. 6046*). Pur ammissibile, la riedizione del potere amministrativo deve essere però assoggettata a «precisi limiti e vincoli» (*Cons. Stato, Ad. plen., n. 2/2013 cit.*). L'amministrazione, ad esempio, non può eludere una sentenza di annullamento di un atto di diniego adottando un nuovo provvedimento di rigetto dell'istanza «facendo ricorso a circostanze e valutazioni mai dedotte in precedenza, sebbene deducibili sin dall'inizio»; ciò in quanto tale atto, «fondato su circostanze strumentali, introdotte al fine di non conformarsi alla statuizione del giudice», si porrebbe «in contrasto con il principio di buona fede al cui rispetto è tenuta l'amministrazione» (*Tar Lazio, Roma, I-ter, 16 gennaio 2015, n. 702*). Sebbene il dato letterale dell'art. 21-septies abbia indotto parte della giurisprudenza di primo grado ad escludere la nullità di provvedimenti adottati in violazione di pronunce giurisdizionali non assistite dalla forza del giudicato, più di recente il giudice amministrativo d'appello ha accolto una «nozione di giudicato più ampia comprensiva di tutte le pronunce esecutive, in quanto caratterizzate da una certa stabilità» (*Cons. Stato, VI, 17 luglio 2008, n. 3606; Id., VI, 4 giugno 2007, n. 2950; Id., V, n. 4136/2007 cit.*), riconoscendo addirittura, sulla base di una «supposta equivalenza tra giudicato e giudicato cautelare», la nullità dei provvedimenti amministrativi adottati in violazione o elusione «dell'ordinanza cautelare divenuta inoppugnabile» (*Cons. Stato, V, 7 giugno 2013, n. 3133*). Tuttavia, affinché si verifichi una condizione di violazione o elusione del giudicato cautelare, è «necessario che il provvedimento adottato successivamente si fondi sui medesimi presupposti del provvedimento oggetto di sospensione o che attribuisca comunque rilievo a tale provvedimento; ciò in quanto il procedimento amministrativo oggetto di ricorso ha subito una valutazione negativa in sede cautelare per cui lo stesso deve essere improduttivo di effetti sino alla decisione di merito», con la conseguenza che «la ripetizione del medesimo da parte dell'amministrazione con esito analogo a quello censurato dal giudice amministrativo costituisce un'evidente alterazione della fisiologia processuale» (*Tar Lazio, Roma, II ter, 6 febbraio 2015, n. 2252; Tar Campania, Napoli, VII, 12 luglio 2012, n. 3380*).

Gli altri casi di nullità previsti dalla legge

Si è già evidenziato che le cause di nullità sono tipiche e «non possono essere integrate dall'interprete» (*Cons. Stato, V, 16 gennaio 2015, n. 80*); solo la legge, di conseguenza, può introdurre ipotesi specifiche di nullità del provvedimento (*c.d. nullità testuale*). E' in tal senso, quindi, che va inteso il rinvio operato dall'art. 21-septies «agli altri casi espressamente previsti dalla legge». Già

prima dell'entrata in vigore della novella normativa del 2005, l'ordinamento italiano prevedeva alcune circoscritte ipotesi di nullità testuale; ci si riferisce, in particolare, all'assunzione nel pubblico impiego senza il filtro preventivo della procedura concorsuale (*art. 3, comma 6, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3*), agli atti emessi dopo il regime di prorogatio di quarantacinque giorni previsto dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 e degli atti diversi da quelli di ordinaria amministrazione o indifferibili ed urgenti adottati durante il regime di prorogatio (*art. 6, c. 2 e art. 3, c. 3*), all'assegnazione del dipendente pubblico a mansioni superiori al di fuori delle ristrette ipotesi consentite (*art. 52, c. 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165*), all'accertamento tributario difforme dalla risposta all'interpello (*art. 11, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212*) ed agli accordi tra privati e amministrazione privi del requisito della forma scritta (*art. 11, c. 2, della l. n. 241/1990*). Con riferimento alla prima ipotesi, la giurisprudenza ha chiarito da tempo (*Cons. Stato, Ad. plen., n. 1/1992 cit.; Id., Ad. plen., 5 marzo 1992, n. 5*) che il rapporto di pubblico impiego instaurato dall'amministrazione «al di fuori dei casi nei quali è consentita la costituzione» deve considerarsi di «mero fatto» e che ogni atto di assunzione in contrasto con il principio del concorso pubblico, salvi i casi stabiliti dalla legge, è affetto da nullità (*Cons. Stato, V, 30 aprile 2014, n. 2270; Id., IV, 26 gennaio 2010, n. 294; Id., V, 12 marzo 2009, n. 1467*); la sanzione della nullità prevista per le assunzioni contrastanti con l'art. 3 del d.P.R. n. 3/1957, in particolare, «è da intendersi in senso proprio, come invalidità improduttiva di effetti giuridici, imprescrittibile, insanabile e rilevabile d'ufficio, e non già alla stregua di un mero vizio di legge, secondo i principi generali regolanti il regime di annullabilità degli atti amministrativi» (*Cons. Stato, V, n. 2270/2014 cit.; Id., IV, 23 febbraio 2012, n. 975; Id., IV, 8 maggio 2000, n. 2637; Id., VI, 20 ottobre 1999, n. 1508*). Per quanto riguarda la nullità dell'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore disposta dal comma 5 del d. lgs. n. 165/2001, però, è bene evidenziare che ciò non preclude al lavoratore il diritto di ottenere il pagamento delle differenze retributive a partire dall'entrata in vigore della modifica apportata all'art. 56 del d.lgs. n. 29/1993 dall'art. 15 del d.lgs. n. 387/1998, oggi ulteriormente trasfusa nell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 (*Cons. Stato, Ad. plen., 24 marzo 2006, n. 3*). «per l'esercizio di fatto, da parte del pubblico dipendente, delle mansioni superiori, a prescindere se le medesime siano o meno immediatamente superiori» (*Trib., S. Angelo dei Lombardi, 28 febbraio 2002, n. 84*). In proposito, peraltro, una successiva pronuncia del giudice amministrativo ha riconosciuto il diritto alle differenze retributive del dipendente pubblico che svolga mansioni superiori anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 387/1998 purché sussistano due ulteriori presupposti: la vacanza (*o disponibilità*) del posto nella pianta organica ed il formale incarico di adibizione del dipendente da parte dell'amministrazione di appartenenza, escludendo con ciò il diritto al pagamento delle differenze retributive solo per i conferimenti di «mero fatto» (*Cons. Stato, V, 14 aprile 2006, n. 2099*). Per quanto concerne la cd. prorogatio, tenendo conto di quanto sancito dalla Corte costituzionale circa l'insussistenza nell'ordinamento italiano di una previsione normativa che giustifichi la prassi della c.d. «prorogatio di fatto» di incerta durata, quale regola valevole in generale per gli organi amministrativi (*Corte cost., 4 maggio 1992, n. 208*), la legge n. 444/1994 ha fissato un termine per la permanenza in carica dei titolari degli organi di quarantacinque giorni al fine di circoscrivere temporalmente la relativa competenza; ciò, in particolare, in quanto «un'eventuale prorogatio di fatto sine die dell'organo decaduto, demandandone la durata all'arbitrio di chi debba provvedere alla sostituzione, violerebbe il principio della riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa, nonché quelli dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa» (*Tar Campania, Napoli, VIII, 8 novembre 2012, n. 4500*). Da qui, per l'effetto, la scelta del legislatore di comminare la sanzione della nullità sia nel caso di atti adottati dagli organi decaduti che nell'ipotesi degli atti adottati dall'organo in regime di prorogatio che non rientrino tra quelli di ordinaria amministrazione o non abbiano i requisiti dell'urgenza e dell'indifferibilità. La nullità prevista dall'art. 11 della l. n. 212/2000, invece, tutela il legittimo affidamento del contribuente in ordine alla veridicità delle informazioni rese dall'amministrazione finanziaria; se la «ratio della procedura di interpello è quella di attuare i principi di chiarezza, imparzialità, e cooperazione che informano lo Statuto del contribuente e che convergono verso lo scopo di fornire a quest'ultimo le informazioni indispensabili a conformare la

propria attività alla corretta interpretazione delle norme fiscali, nonché di prevenire la insorgenza di controversie tributarie, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dall'amministrazione finanziaria all'istanza di interpello, ovvero dell'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio-assenso» (Cass., Sez. trib., 17 luglio 2014, n. 16331). Infine, con riferimento al requisito della forma scritta richiesto a pena di nullità dalla legge generale sul procedimento per gli accordi amministrativi, è bene precisare che la giurisprudenza amministrativa non richiede «l'unicità del documento recante l'accordo, di talché l'unitario atto consensuale può anche risultare da due diversi documenti connessi quoad effectum», purché ambedue abbiano evidentemente forma scritta (Cons. giust. amm. sic., 13 dicembre 2010, n. 1483), né la contestualità della prestazione del consenso (Tar Lombardia, Brescia, I, 29 settembre 2009, n. 1711). Il requisito della forma scritta, in generale, si intende osservato «in presenza di un documento che contenga in modo diretto la volontà negoziale, essendo stato redatto al fine specifico di manifestare la stessa, e dal quale si deve, pertanto, poter desumere la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da svolgersi da ciascuna delle parti» (Cass., I, 27 aprile 2011, n. 9390; Id., I, 29 settembre 2000, n. 12942; Id., Sez. un., 28 novembre 1991, n. 12769). Di recente si assiste ad un incremento delle ipotesi di nullità testuale. Oltre alla nullità prevista dal c. 9 quater dell'art. 11 della legge 15 luglio 2011, n. 111 (introdotto dall'art. 5, comma 10, lett. b), della legge 7 agosto 2012, n. 135), merita di essere richiamato l'art. 46, c. 1-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che commina la nullità per le clausole dei bandi e delle lettere di invito contenenti cause di esclusione ulteriori e diverse da quelle tassativamente elencate (Cons. Stato, VI, 17 maggio 2013, n. 2681; Id., III, 1 febbraio 2012, n. 493). Il principio di tassatività delle clausole di esclusione introdotto nel codice dei contratti pubblici è stato interpretato dalla giurisprudenza «nel senso che l'esclusione dalla gara è disposta sia nel caso in cui il codice, la legge statale o il regolamento attuativo la comminino espressamente, sia nell'ipotesi in cui impongano "adempimenti doverosi" o introducano, comunque, "norme di divieto" pur senza prevedere espressamente l'esclusione ma sempre nella logica del numerus clausus» (Cons. Stato, Ad. plen., 7 giugno 2012, n. 21; Id., Ad. plen., n. 9/2014 cit.).

Con specifico riferimento al SUAP, si ritiene preliminarmente dover effettuare una distinzione tra provvedimenti amministrativi, segnalazione certificata di inizio attività, ricevute rilasciate dalla piattaforma telematica di infocamere delle pratiche presentate a sportello.

Il provvedimento amministrativo è l'atto con il quale si conclude il procedimento amministrativo, che nella fattispecie SUAP si concretizza nel rilascio di autorizzazioni o licenze.

Le segnalazioni certificate di inizio attività sono procedure ad iniziativa privata, con le quali, oltre alla comunicazione dell'avvio di attività, viene trasmessa la prescritta documentazione, che è soggetta alle verifiche di regolarità da parte del competente ufficio SUAP.

Le ricevute rilasciate dal sistema ineriscono all'acquisizione delle pratiche da parte dello SUAP in ordine alle quali viene attribuito uno specifico numero di protocollo.

Ciò posto, la problematica che viene segnalata dagli interroganti come irregolarità dalla quale sono scaturiti danni per il Comune, in realtà attiene unicamente alla ricevuta rilasciata dalla piattaforma telematica senza incidere sui provvedimenti adottati. Infatti, i provvedimenti finali sono stati tutti regolarmente firmati dal Responsabile del Procedimento e dal Responsabile del SUAP nella figura del Segretario Generale pro tempore.

Quanto sopra è comprovato dai provvedimenti rilasciati, di cui in allegato elenco sub lett. "A".

In relazione alla competenza in ordine alle funzioni, si evidenzia, tra l'altro, che per l'art. 4, co. 4, I alinea, del D.P.R. 160/2010 "L'ufficio competente per il SUAP ed il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione, che dispongono anche in ordine alla relativa strutturazione; nelle more dell'individuazione del responsabile di cui al presente comma, il ruolo di responsabile del SUAP e' ricoperto dal segretario comunale."

Si evidenzia inoltre che per l'art. 5, co. 7 del richiamato D.P.R. 160/2010, "Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto-legge (d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

COMUNE DI MUSSOMELI
Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta
comunemussomeli@legalmail.it

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), la ricevuta di cui al comma 4, costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione."

Non risulta, alla data odierna, che siano stati prodotti ricorsi avverso le ricevute rilasciate dal sistema informatico del SUAP.

Alla luce di ciò risulta evidente dunque che nessun danno è stato fin qui prodotto a questo Ente con riguardo alle ricevute rilasciate dal sistema in merito alle pratiche trasmesse dagli operatori commerciali o dai tecnici delegati. Non si ritiene pertanto di dover notificare la Procura della Corte dei Conti per insussistenza degli elementi probatori del danno.

Va infine evidenziato che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 28/03/2019, parzialmente modificata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 9/05/2019, di modifica della struttura organizzativa, lo SUAP è stato incardinato presso l'Area Tecnica.

Tanto per vostra opportuna conoscenza.

Il Sindaco
(Giuseppe Sebastiano Catania)



